

## **Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (n. 118)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera *a*), 3, 4 e 5, e dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore **MININNO** (*M5S*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato sulla base dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*) della legge n.132 del 2018 (di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, il cosiddetto "decreto sicurezza"), osservando innanzitutto che la legge prevede la stessa delega anche per la revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

La necessità di intervenire contestualmente per i comparti Difesa e Sicurezza è poi supportata dall'esistenza di un unico fondo (non compartimentato) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, istituito dall'articolo 35 del "decreto sicurezza", nel quale sono confluite le risorse dei risparmi conseguenti alla revisione dello strumento militare e alla razionalizzazione delle Forze di polizia. Successivamente, ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), il fondo è stato incrementato con uno stanziamento di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020. Con l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2019, gli stanziamenti sono poi stati rimodulati al rialzo, prevedendo una copertura annua di 119 milioni circa, a decorrere dal 2020. La quota parte destinata da questo provvedimento alle Forze armate è compresa, a seconda dell'anno di riferimento, tra il 26 per cento e il 35 per cento, con una media di 38 milioni annui.

In ragione del collegamento funzionale con il decreto di riordino, il provvedimento è stato poi strutturato secondo il medesimo schema. E' quindi composto di 12 articoli aventi la stessa rubrica delle omologhe disposizioni del decreto legislativo n. 94 del 2017. Lo schema di decreto legislativo, di fatto, contiene quindi principalmente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare.

Dopo aver precisato che la sua relazione escluderà le modifiche recanti mere precisazioni e che, pur dirimendo dei dubbi interpretativi, non comportano una vera innovazione normativa, ovvero quelle relative ad adeguamenti a nuove definizioni come quella relativa alla distinzione tra personale dirigente, direttivo e non direttivo varata nel riordino del 2017, procede alla disamina dell'articolato.

Nel dettaglio, l'articolo 1 (recante disposizioni comuni a più categorie di personale) introduce la previsione per cui i tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti ad interventi di natura sanitaria, costituiscono causa di esclusione dai concorsi delle Forze armate, qualora lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare. Inoltre, è disciplinata la possibilità di partecipazione ai concorsi per il militare sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, non conclusosi con assoluzione con formula piena, solo dopo che lo stesso sia stato sottoposto a procedimento disciplinare.

Altre materie prese in considerazione sono il diritto alle donne che partecipano ai concorsi e, trovandosi in stato di gravidanza, non possono essere sottoposte agli accertamenti per l'idoneità fisico-psico-attitudinale al servizio militare, a posticipare tali accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo, l'abbassamento del grado minimo del presidente delle commissioni

giudicatrici dei concorsi da generale di brigata a colonnello. Viene altresì introdotto il limite minimo dell'ottanta per cento di inabilità della capacità lavorativa del militare divenuto permanentemente inabile al servizio militare in missioni internazionali o attività operative perché il congiunto abbia diritto all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente effettivo delle Forze armate, a similitudine di quanto avviene nei Carabinieri.

Sono inoltre introdotti dalla norma un criterio di detrazione di anzianità nel grado uniforme per tutte le categorie; l'estensione a tutto il personale della possibilità di rassegnare le dimissioni in caso di procedimento disciplinare di Stato (prima era garantito solo agli ufficiali); la previsione che l'inosservanza delle disposizioni sull'uso delle uniformi da parte del personale cessato dal servizio costituisca grave violazione dei doveri attinenti al grado; l'innalzamento dei limiti d'età, al raggiungimento dei quali gli ufficiali della categoria del complemento sono collocati nella riserva di complemento; precisazioni al fine di individuare correttamente la data della decorrenza della promozione a titolo onorifico per il personale che cessa dal servizio (che non produce effetti sul trattamento economico); nuovi periodi di imbarco ed attribuzione specifica per il ruolo marescialli, armonizzati al nuovo percorso di carriera, determinato dall'introduzione del grado di luogotenente; l'adeguamento del grado del presidente della commissione di disciplina (prevedendo il grado di generale di corpo d'armata se il giudicante è generale di brigata, ovvero generale di divisione se il giudicante è colonnello); l'elevazione da 60 a 90 giorni del termine di conclusione del procedimento sulle decisioni del Ministro in sede sanzionatoria di stato; la previsione, a partire dal 1° luglio 2017, per il militare deceduto o collocato in congedo, inserito in aliquota d'avanzamento ad anzianità in data precedente, di essere sottoposto a valutazione e promosso al grado superiore, previo giudizio di idoneità. Tale ultimo provvedimento è peraltro l'unico dell'articolo che prevede un onere economico e avrà effetti su poche unità di personale.

Gli articoli 2 e 3 (recanti disposizioni in materia di ufficiali), introducono: il divieto per i medici militari di svolgere, nell'esercizio delle attività libero professionali, attività peritali di parte nei giudizi contro l'amministrazione Difesa; la possibilità di bandire concorsi per l'alimentazione di ufficiali medici in servizio permanente, da trarre con il grado di capitano, in caso di carenza di specifiche professionalità sanitarie; requisiti più stringenti (titolo di studio, periodo minimo di servizio) per gli ufficiali ausiliari che concorrono al ruolo normale; la possibilità anche per il personale proveniente dal ruolo dei volontari in servizio permanente, di rientrare in detta categoria, qualora vincitore di concorso per ufficiale del ruolo speciale ma che non superi il relativo corso applicativo; l'innalzamento da 11 a 15 anni di ferma per gli ufficiali allievi delle accademie militari iscritti a corsi di laurea della durata di sei anni; l'innalzamento del limite di età da 56 a 60 anni per il richiamo in servizio dalla riserva di complemento; l'innalzamento a 55 anni del limite d'età, fino al 2024, per esigenze dell'Esercito, per l'accesso al ruolo speciale del Corpo sanitario;

Sempre con riferimento agli articoli 2 e 3, il relatore pone l'accento su tre misure che comportano oneri. Rileva innanzitutto la proroga dal 2019 al 2029 dell'istituto del collocamento nel servizio permanente a disposizione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non promossi e la proroga dal 2021 al 2031 del conferimento ai tenenti colonnelli in servizio permanente a disposizione promozioni al grado di colonnello in numero pari al 5 per cento degli idonei all'avanzamento, con una spesa di poco inferiore al milione di euro all'anno (dal 2022).

Altra misura onerosa è quindi l'introduzione di una decorrenza unica (il 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il quadro di avanzamento) per le promozioni a scelta. Questa modifica, alla quale sono interessati principalmente i gradi da colonnello in su, comporta infatti una spesa di circa 1,2 milioni all'anno.

Infine, rileva il collocamento in soprannumero agli organici della Forza armata di appartenenza del Capo di Stato maggiore della difesa e del Segretario generale.

L'oratore prosegue la propria esposizione soffermandosi sugli articoli 4 e 5 (disposizioni in materia di marescialli). In particolare, i predetti articoli introducono: la restrizione di concorrere per categoria, specialità e abilitazione nel concorso per titoli ed esami nel ruolo speciale riservato a primi marescialli e a luogotenenti; l'innalzamento del limite d'età da 40 a 45 anni per il concorso interno per il reclutamento dei marescialli riservato agli appartenenti al ruolo sergenti, uniformandolo a quello degli appartenenti al ruolo volontari in servizio permanente per lo stesso concorso interno; l'abbassamento del periodo minimo di formazione da sei a tre mesi per il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli; la possibilità per l'Aeronautica di ripartire il proprio personale in categorie, oltre che specialità; la previsione di un sistema di avanzamento a scelta per il ruolo marescialli dell'Aeronautica per categorie e specialità, con attribuzione delle promozioni con criterio proporzionale; l'innalzamento del limite d'età a 50 anni, fino al 2022 compreso, per la partecipazione al concorso interno per l'alimentazione dei marescialli riservato a sergenti e volontari in servizio permanente

I provvedimenti che prevedono oneri sono invece: la riduzione della permanenza nel grado da 7 a 6 anni per l'avanzamento a maresciallo capo; la riduzione della permanenza nel grado da 8 a 7 anni per l'avanzamento a primo maresciallo; la riduzione dei periodi di permanenza dei sottufficiali del ruolo musicisti in coerenza con le riduzioni previste per il personale del ruolo ispettori delle Forze di polizia; l'estensione agli iscritti al ruolo d'onore dei diritti del regime transitorio per l'attribuzione del grado di luogotenente, già previsto per il restante personale; la previsione che le promozioni al grado di luogotenente avvengano ad anzianità nel periodo transitorio dal 2018 al 2022; l'estensione al 75 per cento dell'aliquota di valutazione fino al 2029 delle promozioni a luogotenente.

Il totale dell'onere medio annuo di tutte le precedenti misure risulta pari a 13,4 milioni di euro.

Gli articoli 6 e 7 (recanti disposizioni in materia di sergenti) introducono quindi: modifiche alla riserva di posti per il reclutamento del ruolo sergenti (prevedendo l'abbassamento del limite minimo dal 50 al 40 per cento dei posti riservati ai volontari in servizio permanente e un innalzamento del limite massimo dal 50 al 60 per cento dei posti disponibili mediante concorso per soli titoli riservato ai volontari con anzianità minima di dieci anni); il passaggio da avanzamento a scelta ad anzianità, con innalzamento da 4 a 5 anni del periodo di permanenza minimo nel grado, per l'avanzamento da sergente maggiore a sergente maggiore capo; la riduzione dei periodi di attribuzione specifica e imbarco per i sergenti, in linea con le riduzioni dei tempi di avanzamento operati dal riordino del 2017.

Anche i due articoli in questione recano, poi, misure onerose. In particolare, la riduzione da tre a due mesi della durata del corso di aggiornamento e formazione professionale per i vincitori del concorso ruolo sergenti; la riduzione da 8 a 6 anni della permanenza nel grado di sergente maggiore capo per l'accesso alla qualifica speciale; la previsione di un periodo transitorio con anzianità diverse di permanenza nel grado, al fine di evitare possibilità di scavalcamiento.

L'onere sarà mediamente pari a 3 milioni di euro all'anno.

Gli articoli 8 e 9 (recanti disposizioni in materia di graduati e truppa) introducono invece le modalità di riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, a domanda, per i VFP4 o in rafferma biennale esclusi dalle procedure in quanto sottoposti a procedimento penale, conclusosi con archiviazione o con sentenza di assoluzione piena; la previsione del limite di 35 anni per il reclutamento degli istruttori dei gruppi sportivi delle Forze

armate, analogamente a quanto previsto per gli atleti; la riduzione da 8 a 6 anni del requisito dell'anzianità di grado per l'attribuzione della qualifica speciale; la previsione di un periodo transitorio con requisiti di anzianità di grado diversi, al fine di evitare possibilità di scavalamento.

Tutte le predette misure risultano onerose, con un costo medio pari a 5,8 milioni annui.

L'articolo 10, prosegue il relatore, affronta il delicato tema dei trattamenti economici e previdenziali del personale militare. Nel dettaglio, vengono previste: la remunerazione integrale dell'attività lavorativa effettuata oltre il normale orario di servizio dal VFP4 deceduto a favore degli eredi, nella misura pari al compenso per lavoro straordinario previsto per il 1° caporal maggiore; la corresponsione ai caporal maggiore capi scelti, con almeno 8 anni nel grado, che hanno conseguito, tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2017, il grado di sergente, di un assegno *ad personam* dal 1° ottobre 2017, pari alla differenza tra il parametro stipendiale previsto per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale e quello di sergente; l'incremento, a partire dal 1° gennaio 2020, di 270 euro annui per l'assegno funzionale del personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio e di ulteriori 30 euro a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il costo medio annuo delle misure è stimato in 12,5 milioni di euro.

Rilevanti altresì, le disposizioni di coordinamento e transitorie di cui all'articolo 11, che prevede l'estensione della corresponsione dell'assegno personale di riordino non riassorbibile, di importo pari a 650 euro, in luogo dell'equivalente assegno *ad personam* riassorbibile, per 13 mensilità e fino al grado di maggiore, agli ufficiali che abbiano maturato i 13 anni dalla nomina a ufficiale/aspirante prima del 1° gennaio 2018; l'attribuzione di un assegno lordo *una tantum* al personale non interessato dagli effetti del riordino in quanto già in possesso della qualifica speciale del grado apicale della propria categoria.

In particolare, gli importi stabiliti sono di 250 euro per il caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale, di 350 euro per il sergente maggiore capo con qualifica speciale e di 450 euro per il primo luogotenente. Ottiene poi una compensazione pari a 150 euro anche il sergente maggiore promosso sergente maggiore capo prima del riordino. Infine, trattandosi di assegni *una tantum*, il costo totale, di quasi 8 milioni, graverà solo sulle assegnazioni del 2019.

Conclude osservando che l'articolo 12 contiene le necessarie coperture finanziarie.

Si apre la discussione generale.

Il senatore **CASTIELLO** (M5S) valuta positivamente la previsione relativa ai possibili aspiranti militari con tatuaggi o altre alterazioni volontarie permanenti del proprio aspetto fisico. Viene infatti finalmente fornito al giudice un criterio dirimente (costituito dal decoro dell'uniforme e dalla dignità della condizione militare), tale da ridurre gli orientamenti eccessivamente oscillanti della giurisprudenza.

Importante, altresì, l'intervento effettuato dal legislatore sull'articolo 2252 del Codice dell'ordinamento militare, volto a superare l'attuale, infelice formulazione in base alla quale i marescialli sostituti ufficiali di pubblica sicurezza (che rivestivano, pertanto, un grado apicale), potevano transitare nell'attuale qualifica apicale di luogotenente solo vantando 8 anni di anzianità

(con grave sperequazione a danno di chi, pur vantando importanti meriti professionali, si vedeva retrocesso al grado di maresciallo maggiore). Tale formulazione, peraltro, oltre a stridere con i principi della delega, era stata recentemente fatta oggetto di una questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, attualmente all'esame della Corte costituzionale.

La presidente **TESEI**, vista la particolare complessità del provvedimento in esame, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni, invitando i Gruppi a far pervenire proposte in tal senso.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,55.*